

# COVID-19

## Principali misure adottate dai maggiori Paesi UE e Extra-UE in favore delle Imprese

Milano, 27 aprile 2020

Il presente contributo fornisce un aggiornamento rispetto alla precedente Circolare del 9 aprile 2020, illustrando le ulteriori principali misure adottate dai maggiori Paesi UE e Extra-UE (Corea, Cina, India, Turchia, Russia, Svizzera, UK e USA), sino alla data del 22 aprile 2020, per fronteggiare le situazioni di difficoltà in ambito economico, imprenditoriale, finanziario a causa della pandemia originata dalla diffusione del COVID-19.

Il presente documento, che integra la suddetta Circolare e senza pretesa di esaustività, intende fornire un aggiornamento rispetto alle principali misure adottate dai suddetti Stati con particolare riferimento ai settori Labour - Employment, Tax, Corporate, Insolvency, nonché le misure di sostegno economico e finanziario previste dalle singole legislazioni nazionali, incluse le maggiori tutele applicabili in ambito contrattuale (con particolare riguardo alle locazioni).

Il presente lavoro ha carattere meramente informativo e non è destinato a fornire consulenza legale, fiscale o di altro tipo e non può intendersi sostitutivo di un parere legale e/o fiscale individuale. Inoltre, si segnala che le suddette misure - proprio in ragione del loro carattere emergenziale e temporaneo - potrebbero subire ulteriori e successive integrazioni e/o modifiche.

Nonostante la cura e lo sforzo nel fornire informazioni complete ed accurate, Pirola Pennuto Zei & Associati e gli autori del presente articolo non rispondono per gli esiti di una qualsivoglia iniziativa intrapresa, ovvero non avviata, sulla base delle informazioni qui contenute od omesse, né per qualsiasi eventuale errore od omissione al riguardo.

### Hanno partecipato alla stesura della presente informativa gli avvocati:

- ◆ **Giulia Bonzanni:** [giulia.bonzanni@studiopirola.com](mailto:giulia.bonzanni@studiopirola.com)
- ◆ **Daniele Demelio:** [daniele.demelio@studiopirola.com](mailto:daniele.demelio@studiopirola.com)
- ◆ **Fabrizio Mollica (Coordinatore):** [fabrizio.mollica@studiopirola.com](mailto:fabrizio.mollica@studiopirola.com)
- ◆ **Federico Salvatore:** [federico.salvatore@studiopirola.com](mailto:federico.salvatore@studiopirola.com)
- ◆ **Simone Stefani:** [simone.stefani@studiopirola.com](mailto:simone.stefani@studiopirola.com)

<b>AUSTRIA</b> .....	3
<b>BELGIO</b> .....	4
<b>FINLANDIA</b> .....	5
<b>FRANCIA</b> .....	5
<b>GERMANIA</b> .....	5
<b>INDIA</b> .....	6
<b>IRLANDA</b> .....	7
<b>LUSSEMBURGO</b> .....	8
<b>PAESI BASSI</b> .....	8
<b>POLONIA</b> .....	9
<b>PORTOGALLO</b> .....	11
<b>REPUBBLICA CECA</b> .....	11
<b>RUSSIA</b> .....	11
<b>SPAGNA</b> .....	12
<b>SVEZIA</b> .....	12
<b>SVIZZERA</b> .....	14
<b>TURCHIA</b> .....	15
<b>UK</b> .....	15
<b>USA</b> .....	16

## **AUSTRIA**

### **Forza maggiore e contratti**

#### ***Contratto di locazione***

Il locatore di un immobile ad uso abitativo o commerciale non può risolvere il contratto di locazione a causa del mancato pagamento del canone nel periodo compreso tra la data del 1° aprile 2020 ed il 30 giugno 2020.

Le azioni, volte ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione per il mancato pagamento dei canoni suddetti, non ancora versati alla data del 30 giugno 2022, potranno essere promosse solo a decorrere dal 1° luglio 2022.

Ai sensi dell'articolo 1104 e seguenti dell'ABGB, qualora i locali condotti in locazione non possano essere utilizzati a causa di circostanze straordinarie (inclusa la pandemia), il conduttore è esonerato dal pagamento del canone per il tempo in cui perdura la circostanza straordinaria.

### **Economic & financial support**

#### ***Fondo di assistenza ("Härtefallfonds")***

Le imprese individuali e le microimprese (con meno di 10 dipendenti, con un fatturato annuo o un bilancio totale non superiore a 2 milioni di Euro) che si trovano in difficoltà economica a causa del COVID-19, dal 20 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 possono beneficiare, a certe condizioni, di un contributo economico statale pari all'80% dei ricavi persi, fino a un massimo di € 2.000 su base mensile, per un periodo di 3 mesi (e, dunque, fino ad un massimo di € 6.000).

#### ***Garanzie sul credito***

Le imprese colpite economicamente dagli effetti della pandemia da COVID-19 possono beneficiare, a certe condizioni, di garanzie federali per finanziamenti fino 90% del volume del prestito, per un periodo massimo di 5 anni.

Le imprese particolarmente colpite dalla crisi (ad eccezione di quelle appartenenti al settore finanziario e assicurativo, ovvero con oltre 250 dipendenti al 31 dicembre 2019) possono richiedere, a certe condizioni, un sussidio statale per far fronte ad alcuni costi fissi (es. canoni di locazione, premi assicurativi, interessi passivi, costi di licenza, etc.), il cui ammontare è determinato sulla base della perdita di fatturato, come segue:

- ◆ perdita del 40-60%: compensazione del 25%;
- ◆ perdita del 60-80%: compensazione del 50%;
- ◆ perdita dell'80-100%: compensazione del 75%.

### **Insolvency**

Ai sensi della Legge Fallimentare austriaca, l'impresa che si trovi in stato di illiquidità (incapacità di pagare oltre il 95% dei propri debiti entro scadenze accettabili) e/o sovraindebitamento è tenuta a presentare istanza di fallimento senza ritardo e, comunque, non oltre 60 giorni dall'insolvenza, pena l'applicazione di sanzioni. Ove l'insolvenza sia dovuta a disastro naturale, questo periodo è esteso *ex lege* a 120 giorni. Sul punto, il Governo austriaco ha chiarito che la pandemia da COVID-19 integra una circostanza eccezionale, consentendo così di estendere il suddetto termine da 60 a 120 giorni.

Nel caso di sovraindebitamento eccessivo, durante il periodo compreso tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 sono sospesi i termini relativi all'obbligo di presentare l'istanza di fallimento. Qualora l'impresa, successivamente al 30 giugno 2020, versi ancora in uno stato di sovraindebitamento, l'istanza di fallimento dovrà essere presentata entro il 29 agosto 2020 ovvero entro 120 giorni dal verificarsi della situazione di sovraindebitamento, a seconda di quale dei due termini scada per ultimo.

## **BELGIO**

### **Legal & Tax proceedings**

I termini di prescrizione e decadenza previsti per l'instaurazione dei giudizi civili e per proporre appello, in scadenza tra il 9 aprile 2020 e il 3 maggio 2020, sono automaticamente sospesi fino al 3 giugno 2020.

Tutti i giudizi con udienza fissata tra l'11 aprile 2020 e il 3 giugno 2020 e per i quali siano stati già depositati dalle parti gli scritti difensivi verranno automaticamente trattati con la forma scritta, salva opposizione di una o di entrambe le parti. In tale ultimo caso l'udienza si svolgerà in videoconferenza o il Giudice ne disporrà il rinvio a data successiva al 3 giugno 2020.

## **DANIMARCA**

### **Labour & Employment**

Il 18 aprile 2020, il Governo danese ha annunciato di voler concedere a determinate PMI una proroga del termine di pagamento dei contributi sui salari per il 2° e 3° trimestre 2020.

### **Economic & financial support**

Il 9 aprile 2020, il Governo danese ha annunciato di voler consentire alle PMI di chiedere un rimborso temporaneo dell'IVA pagata il 2 marzo 2020 o di un quarto dei contributi sui salari pagati in relazione all'anno 2019 al fine di fornire alle aziende un prestito senza interessi, da rimborsare entro il 1° aprile 2021. La domanda dovrà essere accompagnata da una certificazione del revisore.

Sono previste garanzie statali a banche e società di leasing e finanziarie, sul 70% di nuovi finanziamenti concessi a società che abbiano perso o prevedono di perdere almeno il 30% del loro fatturato.

### **Tax**

Per le PMI è stata introdotta una proroga di 5 mesi per il pagamento dell'IVA e delle imposte.

### **Legal & Tax proceedings**

I tribunali sono autorizzati a trattare esclusivamente questioni urgenti e la maggior parte dei procedimenti civili risulta quindi sospesa.

Salvo ulteriori proroghe, le restrizioni sui Tribunali dovrebbero durare fino al 27 aprile.

## **FINLANDIA**

### **Labour & Employment**

Il 1° aprile 2020, il Governo finlandese ha approvato un provvedimento con il quale si accelera il processo da seguire per i licenziamenti temporanei causati dagli impatti del COVID-19. Le misure temporanee rimarranno in vigore fino alla fine di giugno 2020. Sono previsti dei sussidi di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati.

Dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 i contributi previdenziali pagati dalle aziende saranno temporaneamente ridotti del 2,6%. Tale riduzione sarà compensata dall'aumento dei contributi nel periodo 2022-2025.

### **Legal & Tax proceedings**

È temporaneamente limitata la possibilità di chiedere il fallimento di imprese; in particolare è sospesa la possibilità di fondare la domanda sulla mancanza di liquidità per l'impresa.

## **FRANCIA**

### **Labour & Employment**

Al fine di evitare la risoluzione dei contratti di lavoro e mitigare gli effetti del calo di attività legato all'emergenza da COVID-19, il Governo francese ha previsto che, qualora ricorrano le condizioni di legge (ad esempio, se interessate da provvedimento di sospensione di chiusura) le società e le associazioni possono utilizzare il sistema di lavoro ridotto o parziale.

L'attività ridotta o parziale riguarda i dipendenti:

- ◆ le cui ore di lavoro siano ridotte al di sotto dell'orario di lavoro legale o, se inferiore, al di sotto dell'orario di lavoro convenzionale o quello stipulato nel contratto di lavoro a tempo parziale;
- ◆ appartenente a uno stabilimento o parte di uno stabilimento temporaneamente chiuso.

Le modalità di calcolo dell'indennità sono state di recente determinate dal Governo e tengono conto della media retributiva oraria dei 12 mesi precedenti all'inattività, moltiplicata per le ore di inattività come determinate ai sensi della normativa di riferimento.

## **GERMANIA**

### **Forza maggiore e contratti**

#### ***Locazione: divieto di risolvere il Contratto di Locazione***

Il locatore di un immobile ad uso abitativo o commerciale non può risolvere il contratto di locazione a causa del mancato pagamento del canone nel periodo compreso tra la data del 1° aprile 2020 ed il 30 giugno 2020.

Le azioni volte ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione per il mancato pagamento dei canoni suddetti, non ancora versati alla data del 30 giugno 2022, potranno essere promosse solo a decorrere dal 1° luglio 2022.

Qualora ricorrano condizioni particolari, il conduttore potrebbe essere esentato (in tutto o in parte) dal pagamento del canone di locazione, invocando le disposizioni generali del Codice Civile tedesco in materia di

impossibilità sopravvenuta ovvero il significativo mutamento delle circostanze rispetto al momento della conclusione del Contratto di Locazione.

## **Economic & financial support**

### ***Fondo di stabilizzazione economica ("WSF")***

Il WSF prevede sostanzialmente 2 tipologie di misure a sostegno delle imprese:

#### **(a) Garanzie a favore delle imprese:**

Il WSF, a certe condizioni, può fornire garanzie a favore delle imprese tedesche per gli strumenti di debito emessi dalla data di entrata in vigore della Legge WSF fino al 31 dicembre 2021 e per le altre passività della società. La durata delle garanzie è limitata a 60 mesi e le imprese sono tenute a corrispondere una commissione di garanzia in linea con le condizioni di mercato.

#### **(b) Ricapitalizzazione delle imprese:**

Il WSF può partecipare, a certe condizioni, alla ricapitalizzazione delle imprese nella misura necessaria per la garantire la stabilizzazione della stessa. Le misure di ricapitalizzazione comprendono, tra le altre, l'acquisizione di debito subordinato, diritti di partecipazione agli utili e obbligazioni convertibili, nonché acquisizione di partecipazioni.

Possono beneficiare di tali misure le imprese che soddisfino almeno 2 dei seguenti requisiti con riferimento agli ultimi 2 esercizi finanziari anteriori al 1° gennaio 2020:

- ◆ totale di bilancio maggiore a 43 milioni di Euro;
- ◆ oltre 50 milioni di Euro di ricavi; e
- ◆ oltre 249 dipendenti su una media annuale.

Le imprese colpite dalla crisi a certe condizioni possono beneficiare:

- ◆ di un sussidio statale per far fronte ad alcuni costi fissi per un periodo di tre mesi;
- ◆ di finanziamenti agevolati per una somma pari a tre mesi dei ricavi conseguiti nel 2019, fino ad un importo massimo di € 800.000 per le aziende con oltre 50 anni dipendenti e € 500.000 per aziende con un massimo di 50 dipendenti (*programma KfW*).

Tale misura è rivolta alle le PMI che, tra le altre condizioni, (a) abbiano oltre 10 dipendenti; (b) erano già attive alla data del 1° gennaio 2019; e (c) alla data del 31 dicembre 2019 non si trovavano in una situazione di difficoltà finanziaria.

## **INDIA**

### **Tax**

Il Ministero delle Finanze ha autorizzato il pagamento immediato di tutti i rimborsi pendenti relativi alle imposte sul reddito fino al limite di 5 Lakh.

## **IRLANDA**

### **Forza Maggiore e Contratti**

#### ***Locazione***

Il Governo irlandese è intervenuto in materia di contratti di locazione ad uso abitativo, introducendo delle misure a tutela dei conduttori.

La durata attuale di tali misure è di tre mesi, decorrenti dal 27 marzo 2020, ma passibili di proroga.

In particolare il Governo ha:

- ◆ vietato al locatore di inviare al conduttore la disdetta del contratto di locazione;
- ◆ sospeso la decorrenza del periodo di preavviso per le disdette inviate al conduttore prima dell'insorgere dell'attuale emergenza da COVID-19, salvo rare eccezioni (quali, a titolo esemplificativo, il caso in cui il recesso sia dovuto alla violazione di obblighi da parte del conduttore);
- ◆ previsto che i conduttori che abbiano subito uno sfratto, possano rimanere nell'immobile per la durata di tali misure di intervento, sempre e comunque pagando il canone mensile d'affitto e rispettando i termini e le condizioni di cui al contratto di locazione;
- ◆ raddoppiato, con riferimento ai contratti di locazione di durata inferiore ai sei mesi, il lasso di tempo concesso al conduttore moroso, che ora è quindi di ventotto giorni decorrenti dalla data di ricevimento della diffida, per adempiere ai propri obblighi;
- ◆ vietato al locatore di aumentare il canone d'affitto mensile.

I conduttori non sono esonerati dal pagamento del canone d'affitto ed i locatori sono stati invitati ad avere un atteggiamento comprensivo nei confronti dei conduttori che dovessero riscontrare difficoltà nell'adempimento dei propri obblighi.

#### ***Mutuo***

Il Governo ha introdotto delle misure anche a sostegno dei mutuatari di prestiti ipotecari che si trovino in difficoltà a causa dell'attuale emergenza epidemiologica.

In particolare è stata introdotta la possibilità per il mutuatario di sospendere il pagamento delle relative rate per un periodo massimo di tre mesi.

Durante il periodo di interruzione non verrà addebitato alcun interesse.

### **Labour & Employment**

A partire dal 4 maggio 2020, la quantificazione dell'importo che, nell'ambito del "*Temporary COVID-19 Wage Subsidy Scheme*", verrà erogato ai datori di lavoro dipenderà dalla retribuzione settimanale media netta di ciascun lavoratore, relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2020.

Per quando concerne i lavoratori che hanno perso il lavoro a causa dell'emergenza sanitaria ed i lavoratori autonomi è prevista l'erogazione di una "indennità" settimanale di importo pari ad € 350.

### **Economic & financial support**

Il Governo ha adottato le seguenti misure:

- ◆ il *Credit Guarantee Scheme*: che consente alle micro, piccole e medie imprese (PMI), ossia quelle imprese con un numero di dipendenti inferiore a 250, di beneficiare di un finanziamento bancario garantito (attualmente fino all'80%) dal Governo;

- ◆ ***Microfinance Ireland COVID-19 Business Loan***: si tratta di un prestito erogato dalla *Microfinance Ireland* alle micro imprese, ossia quelle imprese con meno di 10 dipendenti assunti a tempo pieno e con un fatturato annuo inferiore ad € 2 milioni, colpite dagli effetti del COVID-19.  
Tali imprese, sempre che soddisfino i requisiti di ammissibilità, avranno la possibilità di accedere ad un prestito di importo compreso tra € 5.000 ed € 50.000, della durata massima di tre anni.  
Per i primi sei mesi non verranno applicati interessi ed il prestito non dovrà essere rimborsato;
- ◆ ***SBCI COVID-19 Working Scheme***: prevede l'erogazione di un prestito a favore delle PMI che godano dei requisiti di ammissibilità richiesti (quale a titolo esemplificativo, l'aver subito una riduzione dei ricavi pari almeno al 15% a causa dell'emergenza da COVID-19).  
L'ammontare del prestito è variabile: da un minimo di € 25.000 ad un massimo di € 1,5 milioni, per un periodo non superiore ai 3 anni.  
Per i prestiti di importo non superiore a € 500.000 non è richiesta alcuna garanzia;
- ◆ ***Sustaining Enterprise Fund***: si tratta di un fondo messo a disposizione dall'*Enterprise Ireland* al fine di fornire alle imprese (tra cui quelle manifatturiere), colpite negativamente dagli effetti del COVID-19, che non siano in grado di ottenere finanziamenti adeguati dal mercato, i capitali necessari per poter stabilizzare e ricostruire le rispettive attività.  
Le imprese beneficiarie potranno ricevere un finanziamento di importo massimo pari ad € 800.000, il cui rimborso sarà subordinato al raggiungimento degli obiettivi di cui al piano di sostegno alle imprese.

### **Tax**

Il Governo non ha previsto proroghe per l'invio delle dichiarazioni dei redditi. Le imprese dovranno quindi adempiere a tale onere entro i termini prestabiliti, indipendentemente da eventuali situazioni di difficoltà che le stesse dovessero trovarsi ad affrontare a causa dell'attuale emergenza epidemiologica.

## **LUSSEMBURGO**

### **Contratti di Locazione / Mutui per l'abitazione**

I conduttori e i proprietari degli immobili, che abbiano subito una sostanziale diminuzione del proprio reddito a seguito della pandemia da COVID-19, possono richiedere un sussidio che può assumere la duplice forma di aiuto per il pagamento del canone di locazione fino al limite di € 300 al mese o di aiuto per il pagamento delle rate di un mutuo, ove quest'ultimo sia stato contratto per il pagamento della costruzione, della ristrutturazione o dell'acquisto di un immobile adibito a prima casa.

### **Labour & Employment**

Il Governo ha di recente previsto per i lavoratori autonomi esercenti l'attività di *traders*, artigiani e professione intellettuale una indennità emergenziale esentasse di € 2.500.

## **PAESI BASSI**

### **Labour & Employment**

Le imprese che abbiano subito una perdita del fatturato di almeno il 20% possono ottenere, a certe condizioni, il rimborso fino ad un massimo del 90% del salario corrisposto ai propri dipendenti per un periodo di 3 mesi (a partire dal 1° marzo 2020) con possibile estensione di ulteriori 3 mesi.

Qualora l'impresa consegua tali benefici, è previsto che:

- ◆ non possa promuovere il licenziamento a causa di motivi economici aziendali;
- ◆ sia tenuta a corrispondere il 100% della retribuzione salariale ai propri dipendenti.

### **Economic & financial support**

Dal 16 marzo 2020 al 1° aprile 2021, il sistema di garanzia del credito alle PMI (*BMKB*) è esteso a favore delle imprese colpite dagli effetti economici della pandemia da COVID-19.

Il termine di rimborso di un microcredito concesso da Qredits è differito di 6 mesi e, durante questo periodo, l'interesse sarà automaticamente ridotto al 2%.

### **Legal & Tax proceedings**

La magistratura nei Paesi Bassi ha sospeso le proprie attività fino al 28 aprile 2020, sebbene continuino ad essere trattate le questioni più urgenti.

## **POLONIA**

### **Forza Maggiore e Contratti**

#### ***Locazione***

Il Disegno di Legge "*Anti-Crisis Shield Act*" è intervenuto in materia di locazioni ad uso abitativo prevedendo, tra le altre, il divieto per il locatore di aumentare il canone mensile d'affitto.

Sono state adottate delle misure anche nell'ambito delle locazioni commerciali.

In particolare, sono stati sospesi gli obblighi reciproci delle parti contrattuali per l'intero lasso di tempo in cui permarrà il divieto di esercitare attività all'interno di strutture commerciali con una superficie di vendita superiore a 2.000 mq. Così, ad esempio, il conduttore non dovrà pagare il canone d'affitto ed il locatore non sarà tenuto a mettere l'immobile a disposizione del conduttore.

#### ***Appalti pubblici***

Il *COVID-19 Act* è intervenuto in materia di contratti pubblici:

- ◆ imponendo alle parti contrattuali di comunicare tempestivamente se e come l'attuale situazione di emergenza potrebbe impattare sulla corretta esecuzione dei contratti in essere, allegando idonea documentazione a comprova di tali effetti;
- ◆ riconoscendo all'amministrazione aggiudicatrice la possibilità - qualora ritenga che le circostanze generate dalla pandemia da COVID-19 abbiano inciso o possano potenzialmente incidere sulla corretta esecuzione del contratto in essere - di concordare con il contraente modifiche al contratto (es. la sospensione temporanea dell'esecuzione del contratto stesso);
- ◆ prevedendo che, laddove siano apportate le modifiche di cui al punto che precede, vengano modificate anche le relative disposizioni contenute in eventuali contratti di subappalto.

Il Governo ha altresì stabilito che la disciplina prevista in materia di appalti pubblici (*PPL*) non troverà applicazione in relazione agli appalti pubblici per servizi o forniture necessari per combattere l'attuale stato di emergenza da COVID-19 (es. fornitura di attrezzature mediche e di dispositivi di protezione individuale).

## **Labour & Employment**

Tra le varie misure adottate a protezione del mercato del lavoro, si evidenziano:

- ◆ la possibilità per il datore di lavoro che (i) interrompa o riduca, in accordo con il dipendente interessato, l'orario di lavoro di quest'ultimo; e che (ii) abbia i requisiti richiesti (tra i quali, ad esempio, il non essere a rischio insolvenza), di ricevere, oltre al versamento dei contributi previdenziali, un sussidio dal *Guaranteed Employee Benefits Fund* ("GEBF"), che:
  - (a) in caso di interruzione del lavoro, sarà di importo pari al 50% della retribuzione minima per ciascun dipendente che non lavori.  
Il datore di lavoro, che potrà godere di tale sussidio per un periodo non superiore ai tre mesi, dovrà corrispondere al lavoratore il 50% della retribuzione di base (comunque non inferiore al salario minimo previsto *ex lege*);
  - (b) qualora il dipendente abbia accettato una riduzione del 20% dell'orario di lavoro, il sussidio sarà di importo pari alla metà della retribuzione, ma comunque non superiore al 40% della retribuzione mensile media del trimestre precedente.  
Il datore di lavoro potrà godere di tale sussidio per un periodo non superiore ai tre mesi e dovrà corrispondere al lavoratore una retribuzione il cui ammontare non potrà essere inferiore al salario minimo;
- ◆ l'erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, per non più di tre mesi, di ulteriori sovvenzioni per sostenere i costi di remunerazione dei dipendenti ed il pagamento dei contributi previdenziali, qualora i richiedenti riscontrino per due mesi consecutivi un importante calo dei ricavi rispetto ai ricavi registrati nei corrispondenti mesi dell'anno precedente.

## **Economic & financial support**

Il *Polish Development Fund (PDF)* ha previsto l'attuazione di un programma di sostegno finanziario a favore delle imprese che possiedano determinati requisiti di ammissibilità (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'aver registrato ogni mese - a partire dal 1° febbraio 2020 - e a causa dell'emergenza da COVID-19, un calo dei ricavi pari almeno al 25 % rispetto al *quantum* registrato il mese precedente o il mese corrispondente dell'anno precedente).

Il c.d. *Financial Shield* prevede:

- ◆ per le micro imprese, ossia per le imprese con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 9, un sussidio di importo massimo pari a 324.000 PLN, per la durata di tre anni;
- ◆ per le piccole e medie imprese, ossia quelle con un numero di dipendenti compreso tra i 10 e i 250, un sussidio di importo massimo pari a 3,5 milioni di PLN, per la durata di tre anni.  
Le micro, piccole e medie imprese potranno, decorsi dodici mesi, essere esonerate dal rimborso dell'importo erogato in loro favore (nei limiti del 75%) sempre che nel corso di tale periodo sia garantita la continuità nell'esercizio dell'attività, vengano mantenuti gli attuali standard occupazionali e l'impresa registri un calo nelle vendite;
- ◆ per le grandi imprese, ossia quelle con un numero di dipendenti superiore a 250, un finanziamento che sarà loro concesso sulla base di una valutazione specifica delle condizioni di ciascuna delle richiedenti e che potrà assumere la forma di:
  - prestiti o obbligazioni a sostegno della liquidità di importo massimo pari a 1 miliardo di PLN, per la durata di due anni, prorogabili di un ulteriore anno;
  - prestiti agevolati dell'importo massimo di 750 milioni di PLN, per la durata di tre anni;
  - investimenti sotto forma di strumenti rappresentativi di capitale (quali azioni e titoli), per un valore non superiore a 1 miliardo di PLN.

## **Insolvency**

Per la durata dell'emergenza epidemiologica, è prevista la sospensione automatica - o l'interruzione, se già in corso - del termine previsto (di 30 giorni) per la presentazione delle dichiarazioni di fallimento.

Tale sospensione/interruzioni trova applicazione solo a favore delle imprese il cui stato di insolvenza risulti causato dagli effetti negativi della pandemia da COVID-19.

## **Tax**

Il Governo ha previsto la possibilità, per le imprese con un numero di dipendenti compreso tra i 10 e 49, di godere dell'esenzione del 50% dal pagamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 3 mesi. Tale esenzione sarà invece del 100% per le cooperative sociali e le imprese individuali, indipendentemente dal numero di dipendenti o dai rispettivi ricavi.

## **PORTOGALLO**

### **Tax and legal proceedings**

Nei mesi di aprile, maggio e giugno, le fatture emesse in formato pdf sono assimilate alle fatture elettroniche a tutti gli effetti della normativa fiscale.

L'istituto del legittimo impedimento (*justo impedimento*) potrà essere invocato ai fini fiscali da contribuenti e commercialisti che:

- ◆ si trovino in isolamento, dietro presentazione di apposita dichiarazione emessa dall'autorità sanitaria;
- ◆ siano impossibilitati a spostarsi da e verso zone dove hanno il loro domicilio fiscale o professionale, a causa di restrizioni sanitarie.

## **REPUBBLICA CECA**

### **Economic & financial support**

I premi dell'assicurazione sanitaria dei dipendenti relativi al periodo marzo-agosto 2020 potranno essere pagati in ritardo, senza incorrere in sanzioni fino al 21 settembre 2020.

## **RUSSIA**

### **Forza Maggiore e Contratti**

Il regime di "*High Alert Regime*" - adottato dal Governo per contrastare e ridurre la diffusione della pandemia - viene a rappresentare un evento di forza maggiore, con possibili ripercussioni in merito all'esecuzione dei contratti soggetti alla legge russa.

La Corte Suprema ha chiarito che la diffusione del COVID-19 non costituisce di per sé automaticamente un evento di forza maggiore per tutti i rapporti contrattuali. Spetterà ai singoli Tribunali valutare, caso per caso, la ricorrenza dei necessari presupposti (evento straordinario, non evitabile ed indipendente dalla volontà delle parti), affinché un eventuale inadempimento e/o ritardo nell'adempimento possa (per causa di forza maggiore) ritenersi giustificato alla luce dell'attuale pandemia.

### ***Locazione: sospensione del pagamento del canone***

I conduttori che operano in specifiche settori, colpiti economicamente dagli effetti della pandemia da COVID-19, durante il periodo di "*High Alert Regim*" potranno beneficiare anche della possibilità differire il

pagamento del canone, che dovrà essere corrisposto entro il 1° gennaio 2021. Al termine dello stato di allerta e fino al 1° ottobre 2020, il differimento sarà applicato nei limiti del 50%.

### **Labour & Employment**

Il Governo ha annunciato misure di sostegno a favore delle PMI che, a decorrere dal mese di maggio 2020, a certe condizioni potranno beneficiare di una sovvenzione diretta di RUB 12.130 (\$ 162) per dipendente, se mantengono almeno il 90% del personale.

### **Economic & financial support**

Il Governo ha annunciato che garantirà alle imprese il 75% del valore dei prestiti attivati per pagare i salari, ove i primi 6 mesi saranno senza interessi, mentre per il periodo successivo è previsto un tasso di interesse pari al 4%.

Inoltre, sono state annunciate ulteriori misure di sostegno a favore delle compagnie aeree russe.

### **Legal & Tax proceedings**

I tribunali possono posticipare, sospendere o estendere i procedimenti durante il periodo in cui persiste l'emergenza sanitaria da COVID-19, valutando caso per caso.

## **SPAGNA**

### **Economic & financial support**

Sono state introdotte una serie di limitazioni agli investimenti stranieri in settori considerati strategici (infrastrutture, trasporti, energia, sanità, comunicazione, robotica). Analoghe limitazioni sono previste laddove l'investitore straniero sia una società soggetta a controllo pubblico ovvero ove sia stato coinvolto in un procedimento amministrativo o giudiziario per aver commesso attività illegali.

Ai fini della normativa, affinché gli investimenti siano considerati stranieri è necessario che:

- ◆ l'investitore abbia la propria sede legale al di fuori dello spazio economico europeo ovvero sia controllato almeno al 25% da soggetti la cui sede si colloca al di fuori dello stesso spazio;
- ◆ all'esito di tali operazioni, l'investitore si trovi a possedere una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale della società spagnola, o comunque una partecipazione effettiva nella gestione e controllo della stessa.

## **SVEZIA**

### **Forza Maggiore e Contratti**

È stato approvato uno sconto temporaneo per i canoni di locazione nel periodo 1° aprile 2020 - 30 giugno 2020 nei settori più colpiti (come hotel, ristoranti, etc., ma i settori devono ancora essere definiti puntualmente) con una copertura del 50% della riduzione da parte dello Stato, fino al 25% del canone complessivo.

## **Labour & Employment**

Il 14 aprile 2020, il Governo ha annunciato un ampliamento della possibilità per i datori di lavoro di ridurre le ore lavorative dei dipendenti fino all'80% (precedentemente il 60%), con sopportazione a carico dello Stato della maggior parte dei relativi costi. Tale misura dovrebbe avere una durata di 3 mesi dall'entrare in vigore, prevista per il 1° maggio 2020.

È stata approvata la sopportazione da parte dello Stato dell'indennità di malattia per i mesi di aprile e maggio 2020 e, per i lavoratori autonomi, si applica una indennità di malattia standardizzata fino a 14 giorni di malattia.

È prevista una riduzione temporanea dei contributi previdenziali dei datori di lavoro, tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020, con versamento del solo contributo pensionistico di vecchiaia dei dipendenti (10,21% del salario lordo) anziché l'intero contributo di sicurezza sociale (31,42%). La riduzione si applichi fino a 30 dipendenti e per una porzione del salario mensile non eccedente 25.000 SEK, con una copertura complessiva di 33 miliardi di SEK.

## **Economic & financial support**

È stata approvata una proposta del Governo riguardante le compagnie aeree in possesso di un permesso di svolgere attività di aviazione commerciale in Svezia alla data del 1° gennaio 2020, aventi sede o operanti principalmente in Svezia, che prevede garanzie statali sui crediti fino a 5 miliardi di SEK, con una quota di circa 1/3 specificamente destinata alla Scandinavian Airlines.

Sono state approvate misure di supporto dell'industria marittima svedese, che tra le varie misure prevedono, in particolare, un ampliamento della garanzia del credito dell'agenzia svedese per i crediti all'esportazione di 50 miliardi di SEK, utilizzabile da società di esportazione. È stato inoltre previsto un ampliamento della possibilità di utilizzare garanzie di credito per finanziare acquisti di beni e servizi svedesi attraverso società di esportazione.

È stato approvato un sistema di garanzie sui prestiti alle imprese colpite dall'epidemia da COVID-19 nel limite di 75 milioni di SEK (circa 6,75 milioni di Euro) per impresa. Non sono previste limitazioni dimensionali per le imprese che possono beneficiare di questa misura. Lo Stato garantirà la banca fino al 70% delle possibili perdite relative al prestito coperto dalla garanzia. Si prevede inoltre che gli interessi siano differiti per i primi 12 mesi.

## **Corporate**

Per agevolare lo svolgimento delle assemblee annuali, il 15 aprile 2020 sono entrate in vigore disposizioni temporanee volte ad ampliare la possibilità di delega, votazione per corrispondenza e partecipazione tramite rappresentanti alle assemblee generali ed alle riunioni aziendali, per consentire una riduzione dei partecipanti preservando comunque i diritti degli interessati. La legge avrà efficacia fino al 31 dicembre 2020.

## **Tax**

È stata approvata una proposta di sospensione da un minimo di 3 mesi, fino ad un massimo di 12 mesi, relativamente al periodo gennaio-settembre 2020, del pagamento di:

- ◆ ritenute fiscali sui dipendenti;
- ◆ contributi previdenziali;
- ◆ IVA.

Sulla sospensione è prevista una commissione mensile dello 0,3%, oltre ad un interesse dell'1,25%.

## **SVIZZERA**

### **Labour & Employment**

Per i lavoratori ad alto rischio (over 65 anni e/o con condizioni mediche particolari) è previsto l'obbligo di lavoro da remoto.

### ***Interventi contro la disoccupazione***

Il Consiglio Federale ha di recente ampliato la platea degli aventi diritto all'ILR e l'ha estesa altresì ai lavoratori a chiamata con variazioni del grado di occupazione anche superiori al 20% purché siano impiegati da almeno 6 mesi.

### **Economic & financial support**

Per tutti i lavoratori autonomi colpiti, anche indirettamente, dalle misure restrittive volte a contenere la pandemia da COVID-19 è prevista un'indennità fino a CHF 196/giorno e comunque non oltre CHF 5.880 al mese.

Tale indennità si applica ai soli lavoratori autonomi con un reddito tra CHF 10.000 e CHF 90.000 e solo per riduzioni di reddito registrate dal 17 marzo 2020 per due mesi e, al più tardi, fino al termine dell'emergenza sanitaria.

### **Corporate**

Nelle assemblee di società, al fine di evitare assembramenti, a prescindere dal numero previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, può essere previsto che i partecipanti esercitino i loro diritti:

- ◆ per scritto o in forma elettronica; o
- ◆ mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore.

### **Insolvency**

#### ***Sospensione dei termini***

La Confederazione Svizzera ha disposto la sospensione dal 19 marzo 2020 al 4 aprile 2020 di tutti i procedimenti esecutivi e fallimentari.

#### ***Avviso di eccedenza dei debiti e moratoria temporanea COVID-19***

Con Ordinanza del 16 aprile 2020, è stata disposta l'esenzione temporanea dell'avviso di eccedenza dei debiti obbligatorio che di norma porterebbe al fallimento immediato e la possibilità di una moratoria senza ostacoli burocratici, destinata in particolare alle piccole e medie imprese (PMI).

In particolare, ai sensi del Codice delle Obbligazioni, le imprese sono tenute, in caso di eccedenza dei debiti, ad avvisare immediatamente il giudice del fallimento. Con l'Ordinanza sopra citata, il Consiglio federale ha esentato da tale obbligo le imprese che alla fine del 2019 erano sane sotto il profilo finanziario e per le quali sussiste la prospettiva che dopo la crisi da COVID-19 l'eccedenza dei debiti possa essere eliminata.

## **TURCHIA**

### **Labour & Employment**

Le domande di cassa integrazione che hanno come fondamento ragioni connesse alla diffusione del COVID-19 saranno accolte senza condurre verifiche, sulla sola base delle informazioni e dei documenti forniti dai datori di lavoro.

### ***Divieto di licenziamento***

A far data dal 17 aprile 2020, è fatto divieto ai datori di lavoro di licenziare i dipendenti per un periodo di tre mesi, salvo che per giusta causa. In caso di violazione del divieto, è prevista una pesante sanzione amministrativa. Durante lo stesso periodo di tre mesi, peraltro, i datori di lavoro potranno imporre dei congedi non retribuiti ai dipendenti, a favore dei quali sarà garantita un'indennità da parte del Governo.

### **Corporate**

È stata disposta la posticipazione di 3 mesi delle riunioni delle assemblee societarie necessarie per adempimenti richiesti dalla legge.

### **Tax**

In favore delle imprese che hanno interrotto la propria attività sono posticipati di 3 mesi i pagamenti di alcune utenze e delle tasse sulla pubblicità.

Le Autorità competenti possono posticipare d'ufficio di 3 mesi i termini di pagamento di numerosi crediti.

## **UK**

### **Forza Maggiore e Contratti**

#### ***Locazioni***

Il Governo è intervenuto in materia di locazioni prevedendo, sia per le locazioni ad uso abitativo che per quelle commerciali, il divieto per i locatori di sfrattare, per un periodo (iniziale) di tre mesi (fino al 30 giugno 2020), i conduttori che non riescano, a causa dell'emergenza da COVID-19, a provvedere al pagamento del canone di locazione.

Il conduttore beneficiario di tale previsione dovrà, una volta che la situazione di emergenza sarà terminata, corrispondere al locatore le varie mensilità che avrà cumulato in arretrato.

Il Governo ha altresì sospeso, per il medesimo lasso di tempo (tre mesi), i procedimenti di sfratto pendenti.

### **Labour & Employment**

Con riferimento al *Coronavirus Job Retention Schem (CJRS)*, il Governo ha modificato uno dei requisiti di ammissibilità previsti: il dipendente deve essere stato assunto entro il 19 marzo 2020 (non più entro il 28 febbraio 2020).

### **Economic & financial support**

Sono stati previsti vari finanziamenti a sostegno delle imprese.

In particolare:

Coronavirus Large Business Interruption Loan Scheme (CLBILS): programma previsto a sostegno delle grandi imprese colpite dalla pandemia da COVID-19, ossia delle imprese che hanno un fatturato annuo compreso tra £ 45 milioni e £ 500 milioni, entrato in funzione il 20 aprile 2020.

Si tratta di un finanziamento dell'importo massimo di:

- £ 25 milioni, per le imprese con un fatturato annuo compreso tra i £ 45 e 250 milioni;
- £ 50 milioni, per le imprese con un fatturato annuo superiore a £ 250 milioni.

Il finanziamento potrà avere una durata compresa tra i tre mesi ed i tre anni.

Il Governo fornirà ai finanziatori una garanzia dell'80% sui singoli prestiti che verranno erogati a favore delle imprese beneficiarie.

### **Insolvency**

Il Governo ha annunciato un intervento modificativo della disciplina attualmente vigente nel Regno Unito, al fine di evitare che le imprese, incapaci di far fronte ai debiti originati dall'emergenza da COVID-19, siano costrette a presentare domanda di fallimento.

Tra le varie proposte figurano:

- ◆ la sospensione temporanea (della durata di tre mesi decorrenti dal 1° marzo 2020) della disposizione normativa che disciplina il c.d. "*Wrongful trading*", al fine di consentire agli amministratori delle società di continuare a gestire le proprie attività (e così, ad esempio, di pagare personale e fornitori) senza la minaccia di incorrere in una responsabilità personale qualora la società dovesse diventare insolvente;
- ◆ la previsione di una moratoria della durata massima di 90 giorni atta a garantire alle società che devono ovviare ai problemi di liquidità causati da COVID-19 il tempo per cercare una soluzione.

Il Governo ha assicurato che tale intervento includerà necessariamente anche delle misure a garanzia di creditori e fornitori.

### **Tax**

È stata prevista la sospensione del pagamento delle tariffe commerciali per la durata di dodici mesi, decorrenti dal 1° aprile 2020. Tale misura è stata introdotta a favore delle imprese che esercitano attività di vendita al dettaglio o che operano nel settore ospitalità e tempo libero.

In Galles, ciò vale solo per le imprese, operanti nei predetti settori, con un valore imponibile pari o inferiore a £ 500.000.

In Irlanda del Nord, la durata di tale sospensione è di soli tre mesi (aprile, maggio e giugno).

## **USA**

### **Labour & Employment**

Il Governo ha previsto un sussidio di disoccupazione: i lavoratori che hanno perso o perderanno il lavoro causa degli effetti del COVID-19, ma anche i lavoratori che, pur non avendo perso il posto di lavoro, non possono lavorare per una varietà di ragioni legate all'emergenza sanitaria (quali, a titolo esemplificativo, l'essere in quarantena o l'essere stato messo in congedo non retribuito perché il luogo usuale di lavoro è stato temporaneamente chiuso e la mansione del lavoratore non può essere esercitata in modalità *smart working*), riceveranno un sussidio di importo pari, in media, al 45% dello stipendio.

Si precisa che sino al 31 luglio 2020 l'indennità di disoccupazione sarà integrata da un bonus settimanale di importo pari a \$ 600.

La possibilità di godere di tale sussidio è stata estesa anche ai lavoratori autonomi ed ai lavoratori *part-time*.

La maggior parte degli Stati eroga sussidi per non più di 4 mesi. Il CARES Act prevede la possibilità di prorogare di ulteriori 13 settimane l'erogazione di tale sussidio qualora, una volta raggiunto il periodo massimo previsto, il lavoratore sia ancora disoccupato.

### **Economic & financial support**

Il CARES Act ha introdotto importanti misure a sostegno delle piccole imprese, ossia quelle imprese con un numero di dipendenti inferiore a 500 (incluse le ditte individuali e lavoratori autonomi), delle organizzazioni private senza scopo di lucro e delle organizzazioni di veterani interessate da COVID-19.

Si precisa che il predetto limite numerico di dipendenti non si applica alle imprese che operano in determinati settori, purché soddisfino gli standard dimensionali previsti dalla SBA per tali settori.

In particolare:

- ◆ **Paycheck Protection Program (PPP)**: si tratta di un programma di protezione dello stipendio volto a fornire alle imprese prestiti dell'importo massimo pari a \$ 10 milioni.  
Il programma copre il periodo compreso tra il 15 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020.  
I beneficiari che abbiano utilizzato il prestito per garantire il pagamento di tutti i dipendenti e far fronte alle altre spese ammesse (quali, ad esempio, l'affitto e le utenze) non dovranno rimborsare quanto ricevuto;
- ◆ **Economic Injury Disaster Loan (EIDL)**: le imprese colpite dal COVID-19 che hanno subito un grave pregiudizio, possono richiedere prestiti a lungo termine con un basso tasso di interesse.  
La SBA potrà fornire ai richiedenti che abbiano i requisiti previsti, un prestito di importo massimo pari a \$ 2 milioni;
- ◆ **Economic Injury Disaster Loan Emergency Advance**: alle imprese che richiedono il prestito di cui al punto che precede (prestito EIDL), è altresì riconosciuta la facoltà di domandare ed ottenere un anticipo di tale importo, per una somma non superiore a \$ 10.000, di cui, per ciascun dipendente, un importo massimo pari a \$ 1000.  
Tale anticipo non dovrà essere rimborsato qualora la somma conferita sia stata utilizzata dall'impresa per specifiche finalità (si pensi, a titolo esemplificativo, al garantire ai dipendenti il congedo retribuito per malattia).  
In data 16 aprile 2020 la SBA ha comunicato sul proprio sito Web di non essere più in grado di accettare nuove richieste di PPP, EIDL ed anticipi EIDL.
- ◆ **Express Bridge Loans (EBL)**: le imprese colpite da COVID-19 che già intrattengano rapporti con un finanziatore che offre prestiti EBL ed è autorizzato dalla SBA, potranno accedere velocemente ad un prestito di importo massimo pari a \$ 25.000.  
Si tratta di un programma introdotto a supporto ed integrazione delle altre misure di prestito previste a sostegno di tali imprese. La somma che verrà erogata potrà, ad esempio, essere utilizzata dall'impresa nel lasso di tempo necessario per conseguire il prestito EIDL;
- ◆ **Debt Relief**: è un aiuto immediato che la SBA fornisce alle piccole imprese, sia a quelle che hanno in essere un programma di prestito (il riferimento è a SBA 7(a), SBA 504 e SBA microloan) sia a quelle che lo richiederanno. La SBA effettuerà, per conto dell'impresa, i pagamenti (capitale, interessi e commissioni) da questa dovuti, per un periodo massimo di 6 mesi (dal 27 marzo 2020 al 27 settembre 2020).

Il CARES Act ha altresì autorizzato il Ministero del Tesoro ad attivare un programma di prestiti a sostegno delle imprese di medie dimensioni.

Con comunicato stampa del 9 aprile 2020, la Federal Reserve ha introdotto, a sostegno delle imprese con un numero di dipendenti compreso tra i 500 ed i 10.000 o con un fatturato annuo non superiore a \$ 2,5 miliardi, che possiedono i requisiti di ammissibilità richiesti, il c.d. *Main Street Lending Program*.

Il Programma è ancora in fase di definizione e quindi attualmente non operativo.

Tale programma richiede l'istituzione di due nuovi strumenti di prestito:

- ◆ il *Main Street New Loan Facility (MSNLF)*, per favorire la concessione di nuovi prestiti alle imprese;
- ◆ il *Main Street Expanded Loan Facility (MSELF)*, per facilitare l'estensione di prestiti già esistenti.

Ciascun prestito emesso nell'ambito del Programma: avrà un ammontare minimo pari a \$ 1 milione ed una durata di quattro anni.

I prestiti verranno concessi dalle banche, che manterranno solo un 5% dei debiti: il restante 95% dovrà essere immediatamente venduto al fondo della *Federal Reserve*.

### **Tax**

Sul piano fiscale, sono state adottate le seguenti misure:

- ◆ la possibilità per tutti i datori di lavoro (salvo previsioni specifiche per i datori che beneficiano del *PPS*) di differire il deposito ed il pagamento delle c.d. *Social Security Tax*, che altrimenti sarebbero dovute nel periodo compreso tra il 27 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020. I lavoratori autonomi potranno differirne solo il 50% dell'importo dovuto;
- ◆ le *NOL (Net Operating Loss)* potranno, per gli anni fiscali compresi tra il 2018 ed il 2020, essere riportate e quindi utilizzare per compensare interamente il reddito imponibile: è stato momentaneamente sospeso il limite dell'80% del reddito imponibile.